

STATUTO

ARTICOLO -01-

E' costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE COLOGNESE FAMIGLIE ANZIANI A.C.F.A. – ODV".

Essa ha Sede in Cologno Monzese (MI).

ARTICOLO -02-

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione adotta come riferimento il d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 codice del Terzo settore e leggi successive.

Il regolamento interno disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

ARTICOLO -03-

L'Associazione non ha fini di lucro ed esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art.5, comma 1, del d.lgs.117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere a) e i):

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione è un sodalizio democratico a base volontaristica ed è aperta a tutti, non persegue fini di lucro ma opera esclusivamente nell'ambito della umana solidarietà; pertanto si propone di aiutare la persona anziana e le famiglie coinvolte nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

Essa è sintesi di varie esperienze locali in atto e trae origine dalla volontà di operare in modo incisivo nel campo delle necessità degli anziani, promuovendo e coordinando adeguate iniziative, anche per richiamare la sensibilità dei cittadini e delle civiche istituzioni.

ARTICOLO -04-

Obiettivo principale della Associazione è quello di dare una risposta globale alle esigenze degli anziani favorendone la permanenza nel loro ambiente familiare e realizzando le condizioni per conservarne l'autosufficienza ed il ruolo sociale, promuovendo comunque, nelle Istituzioni di assistenza, la valorizzazione della persona e della sua dignità. Pertanto l'Associazione si farà carico di:

a) Procurare alla persona anziana, e/o alla sua famiglia, aiuti e contributi, esplicando un ruolo di consulenza e di rappresentanza nello svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere contributi o sovvenzioni;

b) rappresentare ed assistere la persona anziana e/o la sua famiglia nella gestione delle pratiche burocratiche di qualsivoglia genere e natura, sia presso le strutture e gli uffici fiscali, previdenziali ed assistenziali, sia presso qualsivoglia ulteriore entità sia pubblica che privata;

c) indicare e proporre, quando si presenteranno obiettive necessità, strutture territorialmente vicine e sanamente gestite considerando anche gli aspetti economici e il rapporto costi/efficienza;

d) essere disponibile a gestire un centro geriatrico socio-sanitario di assistenza globale, strutturato in una serie di servizi coordinati organicamente tra di loro;

e) assistere, aiutare, seguire e valorizzare la persona anziana;

f) sensibilizzare, anche con l'esempio, i cittadini ai valori della generosità umana con spirito di servizio verso i bisogni e le sofferenze delle persone anziane maggiormente bisognose di aiuto.

ARTICOLO -05-

Per assolvere a questi compiti, l'Associazione si propone di collaborare e aderire a proposte di enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali od internazionali, organismi, movimenti od altre Associazioni interessate alle stesse finalità ed, all'occorrenza, di stipulare convenzioni.

ARTICOLO -06-

L'Associazione potrà avere accesso ai contributi ed alle sovvenzioni previste dalle leggi, nazionali e regionali, ed offrire la propria consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la sua attività.

ARTICOLO -07-

Nell'ambito comunale l'Associazione è disponibile a collaborare con l'amministrazione in tutti i suoi campi che riguardano i bisogni di carattere socio-sanitario, culturale, istruzione e formazione degli anziani e a contribuire alla elaborazione di programmi e studi riguardanti strutture e servizi. Pertanto potrà essere istituita l' "Accademia per tutte le età", che gestirà corsi culturali e di formazione.

ARTICOLO -08-

Nell'ambito della Unità Socio Sanitaria Locale, l'Associazione è disponibile a dare la propria consulenza e collaborazione per risolvere i problemi degli anziani.

ARTICOLO -09-

Il patrimonio della Associazione non dovrà essere inferiore ad euro 26.000,00 (ventiseimila), come richiesto dalle vigenti leggi regionali per il riconoscimento giuridico privato della Associazione.

Il patrimonio sarà costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) dai eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- c) dal ricavato derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO -10-

L'Associazione nel più ampio pluralismo, è aperta a tutte le persone sensibili alle sue finalità, indipendentemente dalla loro posizione sociale, politica o credo religioso.

Diventano membri associati a parità di diritti indipendentemente dalla quota versata, le persone che, a loro domanda ed accettando lo statuto ed il regolamento dell'Associazione, verranno dal Comitato Esecutivo ammesse a far parte della Associazione stessa e che verseranno, all'atto dell'adesione, una quota associativa di entità libera. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Gli associati sono tenuti a versare regolarmente la quota associativa annuale, che non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile, e che verrà determinata dal Comitato Esecutivo con delibera.

ARTICOLO -11-

La qualità di associato si perde per decesso o per dimissioni e per irreperibilità verificatasi per tre volte consecutive. Inoltre l'associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Comitato Esecutivo. L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Comitato Esecutivo anche per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, ed inoltre deliberare se l'associato non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Esecutivo. In nessun caso è prevista la restituzione della quota sociale di adesione, di qualsivoglia entità essa sia, la quale è patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO -12-

L'Assemblea dei Soci è responsabile della vita e della attività dell'Associazione ed in essa risiede il potere decisionale.

Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali e sulle attività specifiche svolte e da svolgere dalla Associazione, sulla nomina e revoca a termini di regolamento del Presidente e di tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori. Inoltre delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea controlla l'effettuazione dei programmi deliberati e l'operato del Comitato Esecutivo. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti agli associati ma devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essere direttamente connesse.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO -13-

I membri associati sono convocati in Assemblea dal Comitato Esecutivo almeno una volta all'anno mediante avviso inviato per posta ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'associato nella domanda di ammissione indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di convocazione.

Sarà sua cura comunicare al Comitato Esecutivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da tanti Soci che rappresentino un decimo della totalità mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo che dovrà essere sottoscritta dai richiedenti presso la sede dell'Associazione e riportare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla Sede sociale.

ARTICOLO -14-

Hanno diritto di intervenire alla Assemblea tutti i membri associati ed i simpatizzanti della Associazione, questi a solo titolo consultivo e senza diritto al voto.

ARTICOLO -15-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo e in mancanza di questi dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO -16-

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di tre associati.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie o regolamentari devono riportare in prima convocazione la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO -17-

L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da cinque a sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i suoi membri che abbiano dimostrato disponibilità e dedizione.

Le persone elette a far parte del Comitato Esecutivo durano in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile così come revocabile se l'Assemblea vota la sfiducia.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Esecutivo, ma solo il rimborso spese.

ARTICOLO -18-

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente, nominando un Tesoriere ed un Segretario.

ARTICOLO -19-

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente.

ARTICOLO -20-

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli ha il compito precipuo di controllare, coordinare e rendere più efficace ogni attività dell'Associazione, inoltre:

a) convoca le Assemblee e le presiede;

b) insieme agli altri membri del Comitato Esecutivo attribuisce agli associati la responsabilità i membri dell'Associazione di gestire seguire come responsabili singole e specifiche attività dell'Associazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e riferisce alla stessa su tutte le attività svolte;

d) a norma di regolamento deve informare l'Assemblea su tutto quello che esorbita dai suoi poteri decisionali e seguirne le indicazioni.

Al Presidente sono delegati in via normale i poteri di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO -21-

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Esso precede pure alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e predisporre e mantiene il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO -22-

In caso di dimissioni o recesso di un membro del Comitato Esecutivo, il Comitato alla prima riunione provvederà alla sostituzione chiedendo la convalida alla prima Assemblea.

ARTICOLO -23-

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, collegiale (composto da tre membri) oppure monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO -24-

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO -25-

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi potranno essere sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Proviviri, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO -26-

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.